COMUNE DI VIVARO ROMANO
PROV. DI ROMA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione convenzione tra i Comuni di Vivaro Romano e Camerata Nuova per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000.**

Numero **06** del **28.01.2013**

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto, del mese di gennaio, alle ore 16.00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MEZZAROMA FRANCESCO	PRESENTE	TOMEI ERNESTO	PRESENTE
SFORZA BEATRICE	PRESENTE	MOGLIONI ERNESTO	PRESENTE
CARA IVANO	ASSENTE	CERINI OTTORINO	PRESENTE
CHIAPPONI GIUSEPPE	PRESENTE		
SFORZA MARIO	PRESENTE		
CERINI GAETANO	PRESENTE		
CHIAPPONI MARIA ANTONIETTA	ASSENTE		

ne risultano presenti n. 08, assenti n. 02.

Assume la presidenza il Signor Dott. Francesco MEZZAROMA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor LOFFREDO Dott. Pasquale.

Per quanto concerne la regolarità TECNICA: Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Esprime **PARERE FAVOREVOLE** **Arch. Romolo CRESCENZI**

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE Il Responsabile del Servizio Finanziario
Esprime **PARERE FAVOREVOLE** **Dott.ssa Rita D'ALESSANDRO**

In proseguo di seduta si passa al VI° punto all'O.d.g..Associazione funzione Polizia Municipale con il Comune di Camerata. Si passa alla votazione. Approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con l'art. 19, comma 1 lett. a), del D.L. n. 95/2012 sono state individuate le nuove funzioni fondamentali dei Comuni;

- che per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti è obbligatorio gestire in forma associata almeno tre funzioni fondamentali entro il 31/12/2012 e tutte le altre entro il 31/12/2013 fatta eccezione per la funzione n. 10: tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

- che lo svolgimento delle funzioni fondamentali in forma associata può essere eseguita mediante convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO CHE la funzione di Polizia Locale è chiamata a svolgere complessi compiti di vigilanza, prevenzione e repressione di illeciti in numerosissimi ambiti: di Polizia Amministrativa e di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza, di Vigilanza a tutela dell'ambiente, di Polizia Giudiziaria, di Polizia Urbana, di Polizia Rurale e in altri ambiti e settori che la legge e i regolamenti attribuiscono alla competenza di tale servizio;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al migliore assetto di tale funzione, affinché i molteplici compiti, così delicati, di pertinenza della stessa siano svolti in maniera ottimale e razionale, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14, c. 28 e ss. del d.l. 78/2010, convertito con l. 122/2010, richiamato in premessa;
VISTO l'allegato schema di convenzione per l'esercizio in forma associata della Funzione Fondamentale della "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale" e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTO l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTA la Legge 7 marzo 1986, n. 65;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.l.gs 267/2000 e ss.mm.ii., allegati al presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi interessati;
Con votazione che ottiene il seguente risultato:

presenti 8, votanti 8, voti favorevoli 7, voti contrari 0, astenuti 1 (Moglioni Ernesto)

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui interamente riportate e trascritte;

2. di approvare lo Schema di Convenzione tra i Comuni di Vivaro Romano e Camerata Nuova per l'esercizio in forma associata della Funzione Fondamentale della "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale" secondo il dettato dell'art. 19 comma 1 lett. a) del D.L. n. 95/2012 e quindi dei servizi di Polizia Locale, Commercio e Polizia Amministrativa, organizzando in un Corpo unico ed unificato comprendente i territori dei Comuni di Vivaro Romano e Camerata Nuova, costituito da n. 11 articoli e che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la Convenzione decorrerà dalla data di stipula della stessa ed avrà la durata di almeno tre anni;

4. di trasmettere lo Schema di Convenzione adottato con il presente atto al Comune di Camerata Nuova per i successivi adempimenti di competenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che ottiene il seguente risultato:
presenti 8, votanti 8, voti favorevoli 7, voti contrari 0, astenuti 1 (Moglioni Ernesto)

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, 4° comma, del T.u.e.l. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante l'urgenza di provvedere in merito.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VIVARO ROMANO E CAMERATA NUOVA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL T.U. 267/2000

L'anno 2013 il giorno …… del mese di gennaio presso la sede del Comune di …… viene sottoscritta la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i sotto elencati enti:

- Comune di Vivaro Romano, con sede legale in Vivaro Romano, via Mastro Lavinio n. 5 rappresentata da …….. in qualità di ……. pro-tempore, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. …… del ……., esecutiva ai sensi di legge;

- Comune di Camerata Nuova, con sede legale in Camerata Nuova, via …… n. ….. rappresentata da …….. in qualità di ……. pro-tempore, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. …… del ……., esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che al fine di convenzionare il servizio di polizia municipale sono state adottate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale esecutive ai sensi di legge:

Comune di Vivaro Romano deliberazione n. …….. del ……
Comune di Camerata Nuova deliberazione n. …….. del ……

Ritenuto

di dover provvedere in merito secondo le finalità e le modalità di cui ai dettami dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, il quale ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi ex novo individuate, tra cui la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale (di seguito funzione di Polizia municipale);

di voler realizzare il potenziamento del presidio del territorio con una presenza coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza dei cittadini e della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la tutela del consumatore, e per i bisogni emergenti, aumentando nel contempo anche la sicurezza delle attività degli operatori di polizia municipale, al fine di fornire un più pronto ed efficace servizio alla collettività;

si conviene e si stipula quanto segue

che quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

Art. 1 – Finalità

I Comuni di Vivaro Romano (Rm) e di Camerata Nuova (Rm), si impegano ad espletare in forma associata, nel rispetto della normativa vigente in materia, la funzione fondamentale di Polizia Municipale come previsto nella presente Convenzione.

Pertanto scopo della presente Convenzione è quello di consentire la gestione coordinata dei servizi di Polizia Municipale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza sociale e della circolazione stradale.

Art. 2 – Oggetto

I Comuni di Vivaro Romano e di Camerata Nuova, ricompresi entrambi nel territorio della Provincia di Roma, con la presente Convenzione stabiliscono di utilizzare la dotazione organica di polizia municipale del Comune di Vivaro Romano al fine dello svolgimento in forma associata delle seguenti funzioni e servizi:

a) uniformazione e scambio di banche dati rilevanti per lo svolgimento dei compiti di polizia municipale;
b) svolgimento in modo coordinato del servizio di polizia stradale;
c) infortunistica stradale;
d) polizia urbana e rurale;
e) polizia amministrativa;
f) polizia edilizia ed ambientale;
g) polizia giudiziaria;
h) polizia di pubblica sicurezza;
i) polizia igienico-sanitaria;
j) reperibilità;
k) educazione stradale;
l) controllo del territorio;
m) funzioni amministrative, logistiche, di informazione, di acquisto e gestione di beni e servizi;
n) servizi di informazione e comunicazione;
o) polizia annonaria e commerciale;
p) polizia mortuaria.

Art. 3 – Ambito territoriale

1) L'ambito territoriale per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente Convenzione. Pertanto il personale può operare nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio dei Comuni convenzionati mantenendo a tal fine tutte le qualifiche attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti dell'autorità Giudiziaria;
2) L'ambito territoriale di cui all'art. 5 comma 5 della Legge n. 65/1986, relativo al Porto dell'arma, è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente Convenzione;
3) Ad insindacabile giudizio dei Comuni associati, previo parere consultivo del Responsabile della gestione associata, altri comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata delle attività indicate al precedente art. 2.

Art. 4 - Comune capo-convenzione

1) Il Comune capo-convenzione viene individuato nel Comune di Vivaro Romano;
2) Il Comune capo-convenzione garantisce al Comune convenzionato l'immediato accesso a tutti gli atti inerenti la gestione della Polizia Municipale tramite una banca dati comune;

3) Il Sindaco del Comune capo-convenzione nomina il Responsabile della gestione associata sentito il Sindaco del Comune convenzionato ed i rappresentanti legali degli ulteriori comuni interessati, ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. 267/2000.

Art. 5 – Sistema direzionale

1) La gestione della Convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione di direzione politica e funzione di direzione amministrativa, per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano ai sindaci dei comuni aderenti, mentre l'organizzazione e gestione è attribuita al Responsabile della Gestione associata in ossequio alla vigente normativa.
2) Per lo svolgimento in forma associata della presente Convenzione viene individuato quale ufficio comune, l'Ufficio di polizia Municipale del Comune di Vivaro Romano.

Art. 6 – Forme di consultazione

1) Le forme di consultazione sono costituite da incontri periodici tra i sindaci degli Enti aderenti alla Convenzione, consultato il Responsabile della Gestione associata, per il buon funzionamento e la puntuale esecuzione della presente Convenzione. A tal fine i sindaci, periodicamente:
   - impartiscono le direttive al Responsabile della Gestione associata;
   - definiscono gli indirizzi per la gestione del servizio;
   - verificano l'andamento dello stesso;
2) I Sindaci, inoltre, valutano all'occorrenza le proposte di collaborazione con altri Enti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali.

Art. 7 – Dotazione di risorse umane e strumentali

1) Alla Gestione associata della funzione fondamentale di Polizia Municipale sono assegnati gli agenti attualmente in servizio presso il Comune di Vivaro Romano, che presenta all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione il seguente organico:
   a) n. 1 Istruttore di vigilanza;
2) Fermo restando che la proprietà dei mezzi e delle attrezzature strumentali all'espletamento dei servizi rimane in capo ad ogni singolo Ente, l'utilizzo degli stessi è disposto dal Responsabile della gestione associata a seconda delle modalità organizzative del servizio stesso e delle direttive dei Sindaci.
3) I beni acquistati successivamente per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente Convenzione sono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati e tale proprietà rimane a prescindere dalla durata della Convenzione.
4) Gli oneri finanziari saranno ripartiti tra gli Enti aderenti secondo il criterio di cui all'art. 10.

Art. 8 – Ripartizione oraria del servizio

Le 36 ore settimanali di servizio di n. 1 agente costituente l'organico del servizio di Polizia Municipale associato sono così ripartite:

- 30 ore presso il Comune di Vivaro Romano
- 6 ore presso il Comune di Camerata Nuova

In caso di riduzione, per qualunque motivo delle ore settimanali del servizio, la ripartizione di quelle residue avverrà secondo la stessa proporzione.
Ulteriori ore potranno essere considerate e determinate qualora i Sindaci decidano, sentito il Responsabile del Servizio, di estendere i servizi in gestione associata ad ulteriori progetti o iniziative inerenti le attività previste dall'art. 1 della presente Convenzione, senza necessità di ulteriori formalità; in tal caso gli oneri derivanti dallo svolgimento di tali progetti o iniziative verranno ripartiti tra gli Enti convenzionati sulla base delle ore di effettivo servizio prestato in ciascun Comune, avendo riguardo ai limiti imposti dalle norme di legge e dal C.C.N.L. del comparto per l'effettuazione di lavoro straordinario.

Art. 9 – Durata

1) La durata della presente Convenzione è fissata in 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula della sottoscrizione stessa.
2) Ciascuno dei Comuni aderenti ha comunque facoltà di recesso motivato, da esprimere con deliberazione consiliare e con un preavviso di almeno tre mesi, decorrenti dalla data di ricezione del recesso stesso.

Art. 10 – Rapporti finanziari

1) La ripartizione degli oneri finanziari relativi alla funzione di Polizia Municipale associato avverrà in proporzione alla ripartizione dell'orario di servizio, come indicato dall'art. 8, mediante il pagamento di rate mensili anticipate, da parte del Comune convenzionato al Comune capo-convenzione, di importo pari a 1/6 della retribuzione complessiva mensile del personale addetto al servizio, in relazione alla categoria di appartenenza, oltre oneri riflessi a carico dell'ente, nonché delle ulteriori determinazioni eventualmente assunte nel rispetto della presente Convenzione.
2) E', inoltre, previsto il riconoscimento del rimborso chilometrico relativo alle spese di viaggio per il tragitto a/r tra i Comuni sottoscriventi la presente Convenzione, in ragione di 1/5 del costo medio della benzina alla distribuzione rilevato nel mese precedente, a totale carico del Comune convenzionato (Camerata Nuova), da corrispondere unitamente alla rata di cui al comma precedente.
3) Qualunque spesa non direttamente imputabile ai singoli Comuni interessati, ma riconducibile al servizio associato nel suo complesso, sarà assunta dal Comune capo-convenzione e successivamente ripartita tra gli enti con il criterio di cui al comma 1.
4) Eventuali contributi concessi in base alle leggi regionali, o comunque ad altra normativa, a titolo di incentivazione della Gestione associata, verranno destinati al potenziamento della gestione stessa, coprendone i costi e comportando una riduzione degli oneri finanziari a carico degli enti aderenti.
5) Eventuali ulteriori risorse, in esubero rispetto al fabbisogno sopra descritto, saranno destinate secondo le direttive dei Sindaci, tenendo conto della necessità degli Enti aderenti.

Art. 11 – Obblighi e garanzie

1) Con il presente atto i Comuni associati si impegnano ad una corretta gestione della funzione di Polizia Municipale ed alla reciproca collaborazione. E' tuttavia prevista la risoluzione automatica della presente Convenzione, senza necessità di ulteriori formalità o comunicazioni, a seguito del ritardato pagamento delle rate di cui all'art. 10 comma 1, da parte del Comune convenzionato, protratto per oltre tre mesi dalle relative scadenze.
2) Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico-professionali indispensabili per le nuove modalità di intervento e per i servizi di gestione associata, i Comuni favoriscono la formazione professionale degli addetti al servizio.
3) Le spese di formazione sono ripartite tra i Comuni sottoscriventi la Convenzione con il criterio di cui al precedente art. 10, ai sensi della normativa vigente.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. … pagine, che viene firmato dalle parti.

Comune di Vivaro Romano _____

Comune di Camerata Nuova _____

Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 28.01.2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Dott. Francesco MEZZAROMA	LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunedivivaroromano.it di questo Comune dal giorno 02.02.2013 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 02.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.01.2013 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vivaro Romano, lì 28.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale